



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “SENIGALLIA BENE COMUNE”

## Titolo I Costituzione e scopi

### Art.1 - Denominazione, sede, durata, simbolo

1.1 E' costituita l'Associazione politico-culturale denominata “SENIGALLIA BENE COMUNE”, abbreviata in S.B.C., regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, oltre che dal presente Statuto.

1.2 L'Associazione ha sede a SENIGALLIA ed opera principalmente a SENIGALLIA. L'Associazione potrà istituire sedi periferiche, intese quali estensioni operative delle attività dell'Associazione su tutto il territorio nazionale. In ogni sede territoriale viene designato, dal Consiglio Direttivo, tra gli associati, un responsabile, che ne assume la gestione operativa.

1.3 L'Associazione ha durata illimitata.

1.4 L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

1.5 L'Associazione non ha fini di lucro.

1.6 Il Simbolo dell'Associazione è costituito da: un cerchio con contorno grigio in campo bianco. È presente nella parte bassa un'area di colore verde scuro che taglia il cerchio orizzontalmente per poco più di un terzo al cui interno, su una riga, vi è la scritta di colore bianco in maiuscolo: **S.B.C.** (in grassetto). Nella restante parte a partire dal basso vi è l'immagine a colori della Rocca Roveresca sovrastata da una pennellata ondulata di colore azzurro. Nella parte superiore vi è infine la scritta di colore nero su due righe Senigallia (normale) **BeneComune** (in grassetto).

Il simbolo sopra descritto potrà essere modificato per conformarlo alle elezioni di riferimento, ovvero, ancora, sostituito o associato con altro simbolo. Il logo, simbolo dell'Associazione, potrà essere utilizzato in occasione di riunioni, eventi e per ogni tipo di manifestazione e ciò al fine di promuovere lo spirito e le attività dell'Associazione. Detto simbolo potrà essere concesso in uso a soggetti fisici o giuridici che intendano condividere e promuovere l'attività dell'Associazione in ogni territorio ove si ritenga utile operare, comprese le sedi periferiche. L'uso del simbolo dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto da parte del Consiglio Direttivo, il quale avrà la facoltà di revocarlo secondo un principio di libera discrezionalità e quindi senza necessità di motivazione.

### Art.2 - Finalità

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione non ha fine di lucro e si assume l'obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, nonché alle normative vigenti in materia di associazioni.

L'Associazione, attraverso un corretto e sereno dibattito civile e politico e un confronto con tutte le componenti della società civile, ha la finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa del Paese in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza: è, pertanto, aperta a tutti coloro che intendano partecipare alla vita politica

come servizio di interesse collettivo e promuovere attività culturali per la crescita sociale della collettività, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art.3.

Obiettivo primario dell'Associazione è altresì quello di sostenere e realizzare la crescita sociale del territorio nonché favorire lo sviluppo economico della comunità compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica del paese.

L'Associazione "Senigallia Bene Comune", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività nonché ogni azione ritenuta più opportuna, diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio scopo, ed in particolare:

- a) cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio;
- b) organizzare incontri, convegni, dibattiti, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto quando ciò risulterà possibile;
- c) stampare e distribuire libri e pubblicazioni; creare testate giornalistiche, al fine della divulgazione delle attività associative; produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
- d) realizzare propri file audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale o oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;
- e) utilizzare strumenti internet, social network, forum e presidi multimediali affini, acquisire nomi di dominio sul web oltre a quello già acquisito per partecipare alla vita politica di Senigallia: [www.senigallianecomune.it](http://www.senigallianecomune.it);
- f) svolgere qualsiasi altra attività culturale, politica, ricreativa, lecita e che sia inerente agli scopi del sodalizio;
- g) in generale, esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi, per queste e per tutte le attività sopra descritte e che comunque potrà in essere, di risorse e competenze proprie e della consulenza di esperti e collaboratori esterni.

Nell'ambito dello scopo come delineato, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari che si rendessero necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi associativi tra cui, a titolo esemplificativo, assumere prestiti e mutui anche ipotecari, sia per il funzionamento delle strutture che della gestione, stipulare contratti di sovvenzione ed anticipazione, contratti per apertura di conto corrente bancario o postali.

### **Art.3 - Carattere e tipologia dell'Associazione**

3.1. L'Associazione non persegue fini di lucro.

Essa ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apartitica ma non apolitica.

3.2. L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere, in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

Essa, infatti, costituita con la veste legale prevista dall'art.36 e ss. del Codice Civile, non ha fini di lucro ma può, eventualmente, esercitare attività classificate come commerciali ai sensi delle disposizioni di legge relative alle Associazioni no-profit e degli enti non commerciali ed, in particolare, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.3.3. E' vietata la ripartizione degli utili di gestione, anche in modo indiretto, e le

eventuali eccedenze di bilancio dovranno essere destinate all'acquisto e alla gestione di beni e servizi, utili al raggiungimento dei fini della associazione, mediante reinscrizione dell'avanzo nel bilancio dell'esercizio successivo.

3.4. Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa, purché comprovate e autorizzate, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

#### **Art. 4 – Dotazione patrimoniale.**

4.1. L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi privati e pubblici.

4.2. I soci fondatori e ordinari sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'Associazione. I contributi degli associati (fondatori, ordinari, onorari, aderenti, sostenitori) sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste o imposte dalla legge.

4.3. La dotazione patrimoniale dell'Associazione è altresì costituita da:

- a. i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b. gli impianti e le attrezzature acquistati dall'Associazione per lo svolgimento della propria attività;
- c. i contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici;
- d. donazioni e lasciti;
- e. ogni altro tipo di entrata compatibile con l'attività associativa.

4.4. L'Associazione può acquistare a titolo gratuito od oneroso qualunque bene o servizio, necessario al raggiungimento dei fini associativi, possedendo ed amministrando:

- a) le quote di iscrizione all'Associazione;
- b) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di chiunque intenda concederli;
- c) i contributi, liberi e spontanei, elargiti dai Soci sostenitori.

L'Associazione può inoltre contrarre mutui o finanziamenti, acquisire, locare, possedere ed amministrare:

- a) i locali della sede sociale;
- b) i beni mobili ed immobili necessari per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) autovetture e qualunque altro mezzo di trasporto ritenuto necessario.

4.5. Non avendo L'Associazione personalità giuridica, eventuali beni da iscrivere in pubblici registri saranno intestati all'Associazione nella figura del Presidente pro-tempore.

4.6. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art.5 - Ammissione degli associati**

*5.1 Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.*

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato. L'iscrizione all'Associazione è infatti libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche, sia riconosciute sia non riconosciute, di qualunque nazionalità, che abbiano accettato senza riserve il presente statuto e il regolamento interno, se redatto.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo. *Contro l'eventuale diniego l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.*

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **5.2 - Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo**

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

#### **5.3 - Diritti degli associati**

I soci si dividono in soci fondatori ed ordinari.

- Soci Fondatori: persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, che sono intervenuti alla stipula dell'Atto Costitutivo e ne hanno sottoscritto l'atto e l'allegato statuto. I Soci Fondatori sono componenti di diritto dell'Assemblea degli Associati, non godono di

alcun privilegio e devono versare le quote annuali di iscrizione nonché i contributi straordinari o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione qualora vengano richiesti.

- Soci Ordinari: persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, che abbiano richiesto l'ammissione all'Associazione. Essi sono tenuti, per tutta la permanenza del vincolo associativo, al pagamento di una quota di iscrizione annua nonché di contributi straordinari o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione, qualora vengano richiesti. Essi aderiscono alle linee politiche, programmatiche e progettuali dell'Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità. L'iscrizione dei soci ordinari è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione da parte di un associato;
- b) delibera da parte dal Consiglio Direttivo;
- c) accettazione senza riserve del presente statuto e del regolamento interno, se redatto ed approvato;
- d) pagamento della quota associativa.

- Soci Onorari: persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, particolarmente meritevoli, ai quali il Presidente può conferire questa qualifica, previa delibera del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari rimangono iscritti fino ad eventuali dimissioni e non devono versare quote annuali di iscrizione né quote straordinarie o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione. Possono partecipare alle Assemblee, se è ritenuto utile e/o opportuno, ma non hanno diritto di voto. I soci onorari, all'accettazione della qualifica possono elargire un contributo liberale.

- Soci Aderenti: persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni che abbiano richiesto di aderire alle linee politiche e programmatiche e progettuali dell'Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità. Essi non sono obbligati a versare la quota annuale di iscrizione né quote straordinarie o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione. Non partecipano alle Assemblee e non hanno quindi diritto di voto.

- Soci Sostenitori: persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni che abbiano richiesto di aderire alle linee politiche e programmatiche e progettuali dell'Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità. Essi acquisiscono tale qualifica a fronte del versamento di una somma il cui importo minimo verrà determinato dal Consiglio e indicato nel regolamento interno che verrà, eventualmente, successivamente redatto. Essi non sono obbligati a versare la quota annuale di iscrizione né quote straordinarie o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione. Non partecipano alle Assemblee e non hanno quindi diritto di voto.

La divisione dei soci nelle suddette categorie di Ordinari e Fondatori, non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Tutti i soci Ordinari e Fondatori che abbiano la maggiore età, inoltre,

hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci Ordinari e Fondatori hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio Ordinario e Fondatore minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

E' previsto per i soci Ordinari e Fondatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in modo analitico, ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.4. Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea. Tutti gli associati, infatti, sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

5.5. I soci Fondatori e Ordinari devono partecipare alle Assemblee e hanno diritto di voto in Assemblea e sono gli unici soci deputati all'approvazione del rendiconto consuntivo e del progetto di conto previsionale, ad apportare modificazioni al presente statuto o ai regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

5.6 I soci Fondatori e Ordinari sono obbligati al versamento della quota fissa, annualmente quantificata dal Consiglio Direttivo e devono provvedere al relativo versamento entro il 31 dicembre dell'anno precedente; in mancanza, trascorsi tre mesi da tale data l'associato si intenderà dimissionario e, per poter essere riammesso, dovrà ripresentare apposita domanda.

5.7. Gli Associati possono coordinare particolari settori dell'Associazione su incarico del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, tenendo presente le specifiche competenze degli associati; la nomina può essere revocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, qualora l'Associato nominato non adempia a quanto richiesto o non sia in grado di svolgere l'incarico affidatogli.

5.8 La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall'Assemblea degli Associati, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento o per morosità se non ricorra il caso di ISEE che lo pone nella soglia di povertà. Qualunque sia la categoria associativa di appartenenza, è consentito lo scioglimento unilaterale del vincolo associativo a mezzo comunicazione scritta da far pervenire all'organo amministrativo con ogni strumento idoneo purché sia dimostrabile l'avvenuto ricevimento.

#### **Art.6 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

Qualunque sia la categoria associativa di appartenenza, è consentito lo scioglimento unilaterale del vincolo associativo a mezzo comunicazione scritta da far pervenire all'organo amministrativo con ogni strumento idoneo purché sia dimostrabile l'avvenuto ricevimento.

La qualifica di socio si perde inoltre:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 60 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;
- per esclusione:
  - a) decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
  - b) deliberata dall'Assemblea degli Associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art.7 - Non trasmissibilità della quota associativa**

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

### **Titolo III Organi sociali**

#### **Art.8 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente (*è considerato organo in quanto è eletto dall'Assemblea, mentre avrebbe la qualifica di membro se fosse stato nominato all'interno del Consiglio Direttivo, pertanto non è inserito in tale elenco*);
- d) il Vice Presidente (*è considerato organo in quanto è eletto dall'Assemblea, mentre avrebbe la qualifica di membro se fosse stato nominato all'interno del Consiglio Direttivo, pertanto non è inserito in tale elenco*);
- e) il Segretario Generale;
- f) il Tesoriere;
- g) Responsabili delle sedi periferiche, ove presenti;

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **Art.9 - L'Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento**

**L'Assemblea** è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. E' ammessa *una sola delega* per associato, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del *bilancio o rendiconto consuntivo, per informare gli Associati dell'andamento dell'attività sociale, mentre ogni 3 anni viene convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo*; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno *un decimo* dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci (ad esempio tramite lettera, *email*, mezzi telematici, social, chat, ecc.) almeno *sette* giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e la delibera segue egualmente il principio maggioritario. **L'assemblea straordinaria** delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli Associati e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto, di norma, è palese e può essere espresso per iscritto ovvero anche per alzata di mano.

Possono essere invitate a partecipare alle Assemblee personalità e rappresentanti esterni, invitati dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo, anche su suggerimento di ciascun Associato.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

*I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.*

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Delle delibere assembleari deve essere informato ogni associato, mediante email o altro

mezzo concordato con il singolo socio.

### **Art.10 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione e approvazione del *bilancio o rendiconto consuntivo* predisposto dal Consiglio Direttivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- approva annualmente il rendiconto e il progetto di conto previsionale e la relazione dei revisori dei conti se nominati;
- delineare il programma o comunque le linee guida delle attività sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i membri del Comitato di Garanzia;
- delibera il cambio di sede legale, se istituita provvisoriamente.
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

### **Art.11 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Art.12 - Assemblea in videoconferenza**

L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento dalla sede e non dai singoli soci purché ci sia sempre il numero previsto per avere la maggioranza, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

### **Art.13 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, *compreso il Presidente*, che può variare *da cinque a otto*, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori, i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote e i Soci Onorari.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa.

I consiglieri durano in carica *tre* anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno: il Segretario ed il Tesoriere (il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dall'assemblea dei soci). *La funzione di segretario e di tesoriere può essere svolta dallo stesso membro del Consiglio Direttivo.*

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. E' compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.

### **Art.14 - Poteri del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del progetto di *bilancio o rendiconto consuntivo*, da sottoporre poi all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- determinare la quota di iscrizione all'Associazione e la quota associativa annua;
- redigere e modificare il Regolamento interno;
- fissare le date delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e curarne lo svolgimento;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- deliberare in merito all'avviamento delle procedure amministrative atte ad assicurare lo svolgimento delle attività dell'Associazione ed all'acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi statutari;
- approvare il rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- approvare il progetto di conto previsionale che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote associative;
- nominare tra i suoi membri il Segretario Generale e il Tesoriere;
- delibera l'apertura di sedi periferiche e designarne i Responsabili;
- attuare le sanzioni disciplinari nei riguardi degli associati inadempienti ai loro obblighi;
- istituire Comitati, Gruppi di lavoro, tavoli tematici per la migliore funzionalità dell'Associazione e per il conseguimento delle finalità associative.

Nelle delibere di impegno di spesa il Consiglio Direttivo deve sempre tenere conto delle disponibilità di bilancio.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione o essere inviato via e-mail a tutti i soci.

#### **Art.15 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (o da chi lui ha demandato) ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

*Sono ammesse le riunioni in video conferenza, quando sia possibile attuarla, con le stesse regole previste dall'articolo 12 per l'Assemblea.*

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno quattro (4) volte l'anno ed è convocato anche in via informale dal Presidente o mediante e-mail o telefono o lettera o in via telematica o mediante altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo. Può

essere convocato, con le medesime modalità, anche in forma straordinaria da:

- il Presidente;
- da almeno un terzo (1/3) dei componenti, su richiesta motivata;
- da almeno il 30% (trenta per cento) dei soci Fondatori e Ordinari su richiesta motivata.

### **Art.16 - Sostituzione dei consiglieri**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltesi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

### **Art.17 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. La nomina avviene a maggioranza dell'assemblea ordinaria.

Rimane in carica *tre anni* ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all'atto della nomina.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice- Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. In assenza di ratifica da parte del Consiglio Direttivo, tali atti sono da considerarsi nulli.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:

- a) aprire e chiudere conti correnti presso istituti bancari e postali,
- b) contrarre mutui e finanziamenti, previa approvazione del Consiglio Direttivo,
- c) firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi;
- d) sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
- e) rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
- f) stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

### **Il Vice Presidente.**

Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati stessi e resta in carica per 3 (tre) anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea ed è rieleggibile. La nomina avviene a maggioranza dell'assemblea ordinaria.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso.

### **Il Segretario.**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. La Carica di Segretario e Tesoriere possono essere cumulabili.

Il Segretario è preposto alla stesura di tutti i documenti relativi la vita dell'Associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne e può, se necessario, usufruire della collaborazione di altri Associati. Il Segretario redige i verbali dell'assemblea degli Associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e si occupa della tenuta degli libri associativi istituiti; cura le convocazione delle assemblee degli Associati e le convocazioni del Consiglio Direttivo con i relativi ordini del giorno, mediante una delle forme previste nel presente Statuto.

Il Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Libro dei Soci.

### **Il Tesoriere.**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è preposto all'esecuzione materiale delle attività amministrativo-finanziarie inerenti la vita dell'Associazione e può firmare atti interni, relativi alla gestione amministrativo-finanziaria dell'Associazione, e su formale autorizzazione del Presidente può eventualmente firmare anche atti aventi rilevanza esterna. Esso può avere anche altri incarichi nell'Associazione sulla base di sue competenze o per specifiche esigenze ed, in particolare, dovrà provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese annotando tutto nell'apposito Libro di cassa. Redige l'inventario, il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale alla fine di ogni esercizio, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, il tutto secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Su delega scritta del Presidente, può aprire e gestire autonomamente conti correnti bancari, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi.

### **Art. 18. – Comitato di Garanzia.**

Il Comitato di Garanzia dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. E' composto da un numero massimo di tre membri tra i quali viene nominato un Presidente; è eletto dal Consiglio Direttivo tra i soci che non fanno parte del direttivo. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il Comitato di Garanzia sovrintende e sorveglia l'andamento dell'Associazione in tutte le sue attività e manifestazioni, verificando la congruenza dell'operato rispetto allo scopo associativo. Sorveglia, altresì, sul rispetto delle norme di legge e di Statuto e funge da organo di alta consulenza del Consiglio Direttivo. Al Comitato di Garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra gli associati o tra un associato e l'associazione stessa ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi inappellabili. Il Comitato di Garanzia sostituirà a tutti gli effetti il Collegio dei Probiviri essendo allo stesso attribuiti i medesimi poteri. Il Comitato di Garanzia può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione. Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta venga convocato dal suo Presidente e comunque non meno di una volta l'anno, oppure quando ne facciano richiesta, al medesimo Presidente, gli altri due membri. Il Comitato di Garanzia, qualora se ne ravvisi la necessità, può essere presente alle riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

### **Art. 19 – Regolamento e altre norme applicabili.**

Il Consiglio Direttivo potrà elaborare un Regolamento interno, ove ritenuto necessario, per regolare il funzionamento dell'Associazione nonché altri aspetti organizzativi non contemplati nel presente statuto.

L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni. Tutte le cariche elettive e tutti gli incarichi nell'Associazione sono gratuiti. Compensi o rimborsi potranno essere corrisposti agli Associati solo in caso di effettuazione di prestazioni e attività proprie dell'Associazione, ove regolarmente documentate e con preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Per quanto qui non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

### **Art.20 – Libri Sociali.**

21.1. L'Associazione potrà istituire i libri sociali che consentano di rendere conto dell'attività svolta dall'Associazione e di documentare le adunanze e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione medesima, così come previsti dallo Statuto che, a titolo esemplificativo sono:

- Libro Soci: da utilizzare per annotare secondo un criterio cronologico, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi;
- Libro Adunanze e deliberazioni delle Assemblee;
- Libro Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.

L'Associazione non ha l'obbligo della tenuta dei Libri Contabili e di rendicontazione, tuttavia potrà istituire un Registro di Prima Nota o un Libro Giornale a partita semplice con le voci delle entrate e delle uscite, senza alcun obbligo di vidimazione.

## **Titolo IV**

### **Norme sul patrimonio**

#### **Art.21 – Patrimonio sociale**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

#### **Art.22 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del *bilancio o rendiconto consuntivo*, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il *bilancio o rendiconto consuntivo* dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli *otto* giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione (*e/oppure dovrà essere inviato via mail ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione*) ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

#### **Art.23 - Divieto di distribuzione degli utili**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

## **Titolo V**

### **Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali**

#### **Art.24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea straordinaria, per qualunque causa, il patrimonio residuo o le sopravvenienze attive dell'Associazione non potranno essere devolute ad alcuno degli Associati ma dovranno essere devolute ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

24.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Qualora esistano pendenze amministrative, contabili o situazioni debitorie, il Presidente ha facoltà di veto sullo scioglimento, in quanto responsabile della gestione sociale, oppure sarà automaticamente autorizzato a vendere i beni dell'Associazione per coprire eventuali debiti; il veto rimarrà valido fino all'eliminazione delle pendenze. Gli Associati che non intendessero accettare la proroga delle attività associative dovuta al veto, saranno ritenuti dimissionari, ma dovranno comunque provvedere a versare la loro quota debitoria.

**Art. 25 - Risoluzione delle controversie.**

24.1. Qualsiasi controversia possa insorgere tra gli associati o tra un associato e l'Associazione stessa verrà devoluta alla decisione del Comitato di Garanzia secondo quanto previsto dall' Art.20 del presente Statuto.

**Art.26 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia; la presente Associazione è assoggettata alle disposizioni di cui alla legge n.157/1999, art. 6-bis, ove applicabili.

Senigallia, lì 05/10/2019

Cognome e Nome socio fondatore:

Firma:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---